

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 44/C

N. 45/C

N. 46/C

N. 47/C

(2003-2004)

Riunioni del

19 aprile 2004

23 aprile 2004

26 aprile 2004

30 aprile 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 44/C - RIUNIONE DEL 19 APRILE 2004

1 - APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/LIVORNO DEL 30.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2003)

L'A.S. Livorno impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che la condannava (Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004).

La rinuncia al gravame effettuata dalla A.S. Livorno determina l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Livorno di Livorno, per rinuncia del gravame. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004)

Il Genoa Cricket and Football Club si rivolgeva al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti facendo opposizione alla omologazione della gara Messina/Genoa, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 7 dicembre 2003 e terminata con il risultato di 4-0 per la squadra di casa, rilevando che alla gara aveva preso parte per la squadra avversaria il calciatore Rezaei Rahman in posizione irregolare.

Il predetto calciatore, di nazionalità iraniana, era stato tesserato per la Società Perugia in data 2 novembre 2001 con la formula della cessione temporanea di contratto. Il contratto è stato prorogato fino al 30 giugno 2003. La società Perugia, peraltro, non esercitava il diritto di riscatto. Il calciatore, risolto consensualmente il contratto con la società di origine (Zob Ahan Isfahan), si tesserava in data 30.8.2003 per la società Messina.

Il Genoa, con il suddetto reclamo, denunciava la irregolarità del tesseramento del predetto calciatore con la Società Messina, per la nullità del relativo contratto, stipulato in violazione della normativa in materia di immigrazione e, in particolare, dell'art. 40 del D.P.R. n. 394 del 1999, per il quale l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non sono utilizzabili per un altro lavoro. Il permesso di soggiorno collegato al contratto di lavoro con la società perugina scadeva il 1° novembre 2003 e quindi non poteva essere utilizzato per il tesseramento stipulato con la società Messina concluso il 30 agosto 2003.

Secondo la società reclamante il tesseramento per la società Messina era da considerare illegittimo anche in relazione al suo contrasto con le norme federali, atteso che il calciatore alla scadenza dell'originario contratto con la società perugina, doveva essere ritenuto calciatore extracomunitario di federazione non aderente alla U.E. o alla E.E.E. di tal che avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale del 4 marzo 2003 una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto e un nuovo permesso di soggiorno.

Il calciatore in questione, invece, era stato tesserato in base ad un rinnovo del permesso di soggiorno da ritenere illegittimo, inidoneo alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. E di un nuovo tesseramento per una società diversa.

La circostanza che la Federazione iraniana non avesse richiesto il transfer internazionale, secondo la reclamante, non aveva alcuna rilevanza.

La società Genoa chiedeva, di conseguenza, la vittoria a tavolino nella suindicata gara. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 172 del 16 dicembre 2003, respingeva il reclamo omologando la gara con il risultato conseguito sul campo.

Anche la Commissione Disciplinare, adita dalla società Genoa, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 298 del 19 marzo 2004.

Tale decisione viene appellata dal Genoa, che reitera le deduzioni formulate nei precedenti gradi di giudizio.

L'appello è infondato, risultando corretta la ricostruzione della fattispecie alla luce della normativa federale vigente all'epoca dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare.

Ed invero, con la deliberazione del 4 marzo 2003, il Consiglio Federale ha disposto che, per la stagione sportiva 2003-2004, le società di Serie B, C1 e C2 non potessero tesserare calciatori provenienti dall'estero non appartenenti alla U.E. o alla E.E.E., salvo che gli stessi "non fossero già tesserati alla data odierna per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno". Il calciatore Rezaei alla data del 4 marzo 2003 era regolarmente tesserato per la società perugina ed era munito di permesso di soggiorno. Lo stesso, pertanto, poteva essere tesserato con una società di Serie B, C1 o C2 anche per la successiva stagione sportiva, non importa se per la stessa società perugina o con altra società. Con la scadenza del tesseramento, il predetto calciatore, tesserato a titolo temporaneo, è tornato nella disponibilità della società iraniana di originaria appartenenza ma questa non ha richiesto il certificato internazionale di trasferimento di tal che il Rezaei, avendo conservato il diritto di essere tesserato nella successiva stagione sportiva anche per una società diversa dal Perugia regolarmente è stato tesserato dalla società Messina.

Su tale ricostruzione della fattispecie non incide la questione sollevata dalla società appellante che ha denunciato la illegittimità del rinnovo del permesso di soggiorno al Rezaei. Il permesso di soggiorno, infatti, rappresenta solo un presupposto di fatto del tesseramento del calciatore straniero, in quanto la valutazione della sua legittimità esorbita dalla competenza degli organi federali, riguardando esclusivamente l'autorità statale di pubblica sicurezza.

Per le considerazioni che precedono, l'appello, in conclusione, va respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI GIAMMONA GIOVANNI E SCALIA ROSARIO, NONCHÉ LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI CALCIATORI TELLA PROCOLO, DEL DEO VITO E DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 338 del 23.3.2004)

Con ricorso pervenuto il 29.3.2004, il Procuratore federale impugnava la decisione della Commissione disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al C.U. n. 338 del 23 marzo 2004 sotto i profili che seguono:

- decisione di non doversi procedere nei confronti di Giovanni Giammona per essere questi già stato sanzionato per gli stessi fatti dal Giudice Sportivo; si sostiene che in realtà quel giudice aveva provveduto su fatti relativi al comportamento dell'interessato consistito in atti di violenza nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco.

Il rilievo è fondato; il deferimento in esame concerne infatti "insulti e minacce ai componenti della panchina della squadra avversaria"; trattasi all'evidenza di comportamenti di-

versi che richiedono ciascuno autonoma sanzione, particolarmente severa, attesa la reiterazione di comportamenti non regolamentari e gravemente lesivi della etica sportiva, per cui si ritiene di infliggere al Giammona l'ulteriore squalifica per tale comportamento sino al 30.6.2004;

- decisione di non doversi procedere nei confronti di Rosario Scalia, perché all'epoca non tesserato: se è vero che lo stesso al momento non era tesserato, risulta però che risultava squalificato fino al 30.6.2003; per costante orientamento di questa Commissione, il tesserato che sta scontando una squalifica, a prescindere dal tesseramento in atto o meno, è passibile di sanzione per comportamenti scorretti ed anzi la sua violazione deve essere valutata con particolare severità in ragione proprio della situazione di accertata pregressa e recente contrarietà alle regole del gioco: si ritiene pertanto di infliggere, in ragione della ricordata aggravante, la squalifica fino al 30.6.2004 per reiterate minacce alla panchina della squadra avversaria;

- decisione di rigetto del deferimento dei tesserati Procolo Della e Vito Del Leo per mancanza di prova relativamente all'intervenuta convocazione; la prova risulta in atti e pertanto il comportamento dei due va sanzionato, sia pure in misura modesta, tenuto conto del fatto che entrambi si sono poi presentati successivamente. La sanzione può pertanto essere contenuta in giorni quindici di squalifica per ciascuno mentre l'ammenda alla A.S. Forio Calcio a Cinque, per responsabilità oggettiva, può essere contenuta in cento euro.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto, infligge ai calciatori Giammona Giovanni e Scalia Rosario la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004; e ai calciatori Tella Procolo e Del Deo Vito la sanzione della squalifica per giorni 15, ed alla A.S. Forio Calcio a 5 la sanzione dell'ammenda di € 100.

4 - APPELLO DELL'U.S. VITERBESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRAU ALESSANDRO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 219 del 26.3.2004)

Il calciatore di cui in epigrafe, in forza alla U.S. Viterbese, veniva squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del pubblico locale (che reagiva violentemente) dopo aver realizzato una rete decisiva, su rigore, al 90° dell'incontro Sambenedettese/Viterbese del 21.3.2004.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo d'urgenza proposto dal Frau, rilevando che tale forma di reclamo non può essere utilizzata nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori, ad eccezione dei procedimenti (ma non è il caso di specie) nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Con il reclamo in trattazione la società di appartenenza (U.S. Viterbese) non ha fornito, nel merito, elementi di contestazione dell'avversata pronuncia di inammissibilità, resa in punto di rito dall'Organo di giustizia di seconde cure.

Consegue a quanto sopra che il reclamo non può sfuggire, a sua volta, a declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 29, comma 6, C.G.S., data l'evidente genericità dei motivi.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S. per genericità, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Viterbese di Viterbo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. CASTELPLANIO-ANGELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELPIANO-ANGELI/MARINA DEL 21.2.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004)

L'Unione Sportiva Castelplanio-Angeli ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul C.U. n. 71 del 18 marzo 2004 e relativa alla gara Castelplanio-Angeli/Marina del 21.2.2004.

Con detta decisione la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della A.S. Marina ha inflitto al Castelplanio-Angeli la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'inibizione fino al 5 aprile 2004 all'accompagnatore ufficiale Sig. Collesi Primo, per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Fuakuputu Doris in posizione irregolare per difetto di tesseramento.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso debba essere accolto in quanto, come risulta dagli atti, il suindicato calciatore risulta tesserato con la Società Castelplanio-Angeli a decorrere dal 20.2.2004, giorno precedente a quello della disputa della gara, come dilettante extracomunitario. Conseguentemente la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata con ripristino del risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Castelplanio-Angeli di Castelplanio (Ancona), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. CORBETTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 25.3.2004)

L'A.S. Corbetta ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 37 del 25 marzo 2004 relativa ai fatti avvenuti nella gara Corbetta/Vengono del 29.2.2004.

La ricorrente ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già sostenute nei precedenti gradi di giudizio chiedendo l'annullamento o quantomeno la riduzione dell'ammenda pari ad Euro 800.

Ritiene la C.A.F. che si tratta di richiesta inammissibile in quanto non è consentito in questa fase del giudizio nuovo esame del merito già ampiamente svolto nella impugnata decisione sulla base sugli atti ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Corbetta di Corbetta (Milano). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. NOTARNICOLA PIETRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 29.3.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 24 marzo 2004, riduceva a Pietro Notarnicola la sanzione dell'inibizione inflittagli, dal Giudice Sportivo (fino a tutto il 31.3.2005) per comportamento violento e oltraggioso, nei confronti del direttore della gara Toma Maglie/San Cesario del 22.2.2004, fino a tutto il 3.8.2004.

Avverso questa decisione l'U.S. Toma Maglie proponeva, reclamo alla C.A.F., richiedendo "una riduzione sensibile della pena".

Preliminarmente, va osservato che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto in esso vengono, esclusivamente, prospettate considerazioni di merito, riguardanti l'entità della sanzione, già, esaminate dai primi due giudici.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Toma Maglie di Maglie (Lecce). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 25.3.2004)

La signora Coccia Iolanda, madre del giovane calciatore Cignitti Luca, unitamente al figlio, proponeva appello volto ad ottenere una riduzione della sanzione della squalifica inflittagli sino al 31.5.2004, a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.

La sanzione trova origine nel precedente reclamo della stessa signora Coccia proposto, in data 9.9.2003, alla Commissione Tesseramenti tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento del Cignitti Luca in favore della società Pol. Com. Quartiere Torre Maura per aprocrifia, accolto, con conseguente declaratoria di nullità del tesseramento e deferimento della società e del calciatore stesso.

Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con Com. Uff. n. 36 del 25 marzo 2004 infliggeva al giovane calciatore la sanzione della squalifica sino al 31.5.2004 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Il reclamo deve essere accolto parzialmente.

Il tempo trascorso dall'originario reclamo alla Commissione Tesseramenti fino alla determinazione della sanzione inflitta al Cignitti ha sostanzialmente portato l'inattività del giovane calciatore per tutta la stagione 2003-2004, appare pertanto congrua una riduzione della sanzione della squalifica rideterminandone la durata sino al 20.4.2004, anche in considerazione della giovane età dello stesso.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Sig.ra Coccia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cignitti Luca, fissandola al 20 aprile 2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. POSEIDON AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CASALVELINO/POSEIDON DEL 23.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo della società Poseidon, relativo alla partecipazione irregolare, in quanto squalificato, alla gara Casalvelino/Poseidon del 22.2.2004, del calciatore, Feola Lello Domenico, della Casalvelino, perché proposto a firma del Vice Presidente della società, Di Sessa Antonio "non munito di utile delega".

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Poseidon, Vincenzo Scariati, sostenendo che, in realtà, il Di Sessa Antonio era, al momento della proposizione del reclamo, munito di regolare delega alla firma (da lui conferitagli, in data 26.8.2003).

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Quanto sostenuto nell'appello del Presidente della Poseidon è risultato, infatti, conforme al vero, sulla base della documentazione in essere presso il Comitato Regionale Campania.

La decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, annullata, ex art. 33 comma 5 C.G.S..

Gli atti devono, di conseguenza, essere inviati alla predetta Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame del merito del procedimento.

Va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Poseidon di Capaccio Scalo (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Poseidon avverso la regolarità della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.C.S. BORGO NUOVO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL SIG. PERTICONE CHRISTIAN (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 marzo 2004, infliggeva all'allenatore delle giovanili del Borgo Nuovo, Perricone Christian la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005, per comportamento scorretto e violento nei confronti di due calciatori avversari, nel corso della gara Trapani/Borgo Nuovo dell'8.2.2004.

Avverso questa decisione proponeva appello a questa Commissione il Presidente del Borgo Nuovo, Rosario Fazzino, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

La tesi difensiva è che sia l'arbitro che il commissario di campo della gara in esame hanno erroneamente individuato, nel Perricone la persona che ha colpito con pugni e calci i calciatori Giano Miro e Grippo Antonio del Trapani.

Il motivo di tale convincimento si basa su asserite contraddizioni tra le versioni dei fatti rese dai due predetti organi federali.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La situazione probatoria è la seguente: l'arbitro ha riferito di avere visto il Perricone colpire, con un pugno al viso, il Giano e con un calcio al sedere, il Grippo; il Commissario di campo, dal canto suo ha precisato di avere visto il predetto Perricone colpire, con un pugno al petto, il Giano e con un calcio alle gambe, il Grippo.

Come si vede, è fuori questione, per entrambi gli organi federali, che il Perricone ha colpito con calci e pugni i due predetti calciatori della squadra avversaria.

Le differenze tra le parti del corpo colpite (viso e petto, per il Giano e sedere e gambe, per il Grippo) non sono, all'evidenza, tali da inficiare il predetto nucleo centrale e decisivo, del loro racconto, stante, oltre tutto, l'estrema vicinanza delle dette parti anatomiche.

In questa situazione, è, veramente, inverosimile parlare di un intervento del Perricone "al solo scopo di sedare gli animi" come sostenuto nei motivi e inoltre, nessun rilievo può avere il fatto che si siano commessi errori nell'individuazione della persona che ha colpito il Perricone.

Per quanto concerne, infine, l'entità della sanzione inflitta (sino al 30.6.2005) al Perricone, la gravità delle condotte poste in essere nei confronti di due calciatori della squadra avversaria e il suo ruolo di allenatore di squadre giovanili, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento e antisportivo, non consentono ulteriori riduzioni, dopo quella disposta dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C.S. Borgo Nuovo di Palermo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA AVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)

A seguito di fatti spiacevoli accaduti, non da ultimo, ai danni di tre calciatori del F.C. Pro Vasto e dovuti al comportamento violento di alcuni sostenitori della squadra di casa (Nuova Avezzano Calcio) mentre i calciatori ospiti scendevano dal pullman, il Giudice Sportivo dapprima infliggeva la squalifica del campo di giuoco dell'Avezzano e l'ammenda di € 1.000,00 (Com. Uff. n. 66 del 10 dicembre 2003), dopo di che, sciolta l'apposita riserva sul reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dal F.C. Pro Vasto (col quale si deduceva che l'intera squadra giunta allo studio di Avezzano era stata prima offesa e minacciata e poi violentemente aggredita all'interno della struttura da un nutrito gruppo di sostenitori avversari), respingeva il reclamo medesimo, convalidava il risultato del campo, che aveva visto primeggiare la squadra di casa per 3-2, e infliggeva però alla Nuova Avezzano la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conseguiti al termine della gara (Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004).

Investita di atto di reclamo da parte di entrambe le società in contesa, la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, ha, da una parte, accolto, il reclamo proposto dal Pro Vasto F.C., per l'effetto infliggendo alla Nuova Avezzano Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, mentre, dall'altra parte, in accoglimento parziale del reclamo della Nuova Avezzano Calcio, ha annullato la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica irrogata a carico della stessa società.

Con il reclamo in trattazione, la S.S. Nuova Avezzano Calcio viene a chiedere, in definitiva, a questa Commissione d'Appello Federale che, in via preliminare, dichiarari inammissibile il reclamo proposto in prima istanza dal Pro Vasto, annullando - senza rinvio - la decisione impugnata nella parte in cui commina alla Nuova Avezzano medesima la sanzione della perdita della gara per 0-3 e che, comunque, riformi la decisione di merito mediante il ripristino del risultato acquisito sul campo, inoltre accogliendo, se del caso, la disattesa eccezione della violazione del *ne bis in idem*.

Si è costituita, controdeducendo, la controparte (Pro Vasto).

Il reclamo, seppur molto articolato, non può essere accolto, e questo muovendo già dai profili di rito, ed in particolare dalla dedotta violazione del principio del *ne bis in idem* da parte dell'organo di prima istanza.

A tal ultimo riguardo, infatti, occorre osservare che le due pronunzie del Giudice Sportivo, pur se strettamente connesse e riferite alla medesima fattispecie, affrontano gli accadimenti intervenuti sotto due diversi, e compatibili, profili: il regolare svolgimento della gara in senso obiettivo e le conseguenze dei comportamenti tenuti dalla tifoseria locale.

Passando al merito (non rilevando in termini decisivi, altresì, il mancato rispetto della procedura prevista per la trasmissione del rapporto del Commissario di campo), a fronte di fatti incontestati nella loro gravità, va condivisa l'interpretazione resa con la pronuncia avversata dalla Commissione Disciplinare, che ha ritenuto di non doversi fermare ad un approccio formalistico circa i connotati dalla vicenda e la normativa applicabile, e quindi alla fredda applicazione del dettato letterale dell'art. 12, comma 1, C.G.S..

Sono ben noti al Collegio contenuto e finalità della predetta norma, che nell'ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata stabilisce l'inapplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara.

Non si può, tuttavia, che concordare, nel caso di specie, con l'avviso espresso dall'Organo di seconde cure, che ha ben rilevato come i fatti accaduti nel loro complesso (con giocatori aggrediti violentemente e quindi accompagnati al locale nosocomio, seppur non in gravi condizioni, e clima decisamente ostile nei confronti della squadra ospite) abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara tra due compagini in pari condizio-

ni di competere, creando in particolare, a danno della Pro Vasto, un assetto gravemente intimidatorio.

Ne consegue che il gravame della Nuova Avezzano non può sfuggire ad una pronunzia reiettiva.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio di Avezzano (L'Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. TRAPANI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA RIVIERA DEI MARMII/TRAPANI DEL 28.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'1.4.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera di cui al C.U. n. 35 dell'1 aprile 2004, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso il risultato della gara allievi regionale Riviera dei Marmi/A.S. Trapani del 28.2.2004, per irregolare posizione del calciatore della Riviera Marmi, Evangelista Davide, respingeva per inammissibilità il reclamo della stessa per avere la ricorrente omesso di trasmettere contestuale copia del reclamo alla controparte, desunto dalla mancanza della ricevuta comprovante l'invio della raccomandata contenente copia del reclamo.

Ricorreva l'A.S. Trapani avanti la Commissione d'Appello Federale sostenendo aver idoneamente adempiuto al dettato di cui all'art. 29.5 C.G.S., avendo inviato copia del reclamo inoltrato al Giudice Sportivo di 2° Grado tramite fax al n. 0923-973059, come desunto dalla carta intestata della società Riviera Marmi.

Il reclamo è fondato e va accolto.

L'art. 29.5 C.G.S. recita: "tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo e del ricorso deve essere inviata contestualmente, all'eventuale controparte".

A sua volta l'art. 34, al comma 7, testualmente prevede:

- "tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma".

L'art. 42 comma 6 recita poi:

- "ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 34, comma 7. L'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo".

Orbene, costituendo forma di idonea comunicazione alla controparte anche il telefax, è agli atti la dimostrazione dell'invio del reclamo da parte del A.S. Trapani alla Riviera Marmi al n. 0923-973059 (telefax della A.S. Riviera Marmi) con attestazione di conferma della ricezione alle ore 13,54 del 5.3.2004.

Risulta poi dagli atti che alle ore 13,56 dello stesso 5.3.2004 l'attestazione dell'invio della ricezione alla A.S. Riviera Marmi è stato trasmesso, a mezzo telefax 091-6805312, al Giudice Sportivo Regionale.

Pertanto la procedura adottata dalla ricorrente, ed oggi appellante A.S. Trapani, risulta corretta.

Conseguenza della ritenuta insussistenza della dichiarata inammissibilità dichiarata dal primo giudice, ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S. l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Trapani, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico per l'esame di merito del reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

13 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLA FRANCESCO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 32/C del 17.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12 gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato fino al 30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.6.2005.

Contro tale decisione proponeva appello avanti a questa Commissione d'Appello Federale l'Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il vero autore del fatto (aggressione all'assistente di gara svoltasi il 7.12.2003 in Cetraro fra il Cetraro e l'Unione Sportiva Capo Rizzuto).

Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco, qualificato quale capitano della squadra non essendo stato individuato l'autore materiale dell'increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena.

La Commissione di Appello Federale con delibera del 16.2.2004 riduceva la squalifica sino al 30.3.2005.

L'U.S. Isola presentava a questa Commissione d'Appello Federale ricorso per revocazione sostenendo come autore del gesto si fosse autoaccusato altro calciatore della U.S. Isola e come si dovesse sentire a testimonianza, al posto del Direttore di gara (già sentito dalla Commissione Disciplinare) il Collaboratore dello stesso che avrebbe riferito sull'identità del vero autore dei fatti.

Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che, pertanto, fanno piena prova ex art. 31 lett. a) C.G.S..

Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'U.S. Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

14 - RECLAMO DEL VERLENGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CIVITAQUANA/VERLENGIA CALCIO DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell'8.4.2004)

La società A.S. Civitaquana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo avverso la decisione del Giudice Sportivo di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell'appellante con risultato di 0-3, in relazione alla gara Civitaquana/Verlengia Calcio disputata il 28.3.2004 per il Campionato di 2ª Categoria (C.U. n. 57 dell'1 aprile 2004).

La Commissione Disciplinare adita, rilevato che il Giudice Sportivo aveva ravvisato l'errore commesso dal direttore di gara nel decretare la sospensione della gara, e che pertanto ne doveva conseguentemente disporre la ripetizione, accoglieva il reclamo proposto dalla società Civitaquana e disponeva la ripetizione della gara.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Verlengia Calcio sostenendo la correttezza dell'operato arbitrale nell'interrompere la gara, chiedendo pertanto il ripristino di quanto deliberato dal Giudice Sportivo.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 64.2 N.O.I.F. recita:

- "è nei poteri dell'arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio: in alternativa l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico".

Dagli atti risulta evidente l'errore tecnico commesso dal direttore di gara, così come già rilevato dal Giudice Sportivo, in quanto dallo stesso referto arbitrale, pur emergendo una situazione anomala (entrata sul terreno di gioco di un dirigente della società Civitaquana che lo insultava e minacciava con fatica allontanato dai componenti delle due panchine), la stessa non costituiva pericolo tale da far sospendere la gara (atto estremo ed eccezionale) tanto da poterla portare a termine essendosi ormai al 45' del secondo tempo.

Non ricorrendo quindi i presupposti oggetti dell'art. 64.2 N.O.I.F., giustamente la Commissione Disciplinare ha disposto la ripetizione della gara, risultando ininfluyente sia la circostanza che al momento della sospensione della gara rimanevano da disputare ancora pochissimi minuti sia quella del risultato conseguito sul campo e degli effetti penalizzanti dai danni della squadra che al momento della sospensione era in vantaggio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Verlengia Calcio di Montesilvano (Pescara). Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/C - RIUNIONE DEL 23 APRILE 2004

1 - APPELLO DEL CALCIATORE GADAU ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 230/C del 2.4.2004)

Con ricorso ai sensi dell'art. 15.3 Regolamento Antidoping in combinato disposto con l'art. 19 dello stesso, pervenuto il 17.4.2004, Alessandro Gadau impugnava il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Commissione Disciplinare con Comunicato n. 230/C nei suoi confronti per riscontrata positività, in esito alle prime analisi al Desametasone, chiedendo l'annullamento, o, comunque la revisione di detto provvedimento.

Sentite le parti, questa Commissione rileva che la versione del Gadau, che, recatosi in ospedale per una forma di congiuntivite refrattaria ai rimedi consueti, si era visto prescrivere un collirio (Tobradex), poi effettivamente assunto, contenente la sostanza de qua, la cui assunzione era peraltro stata dichiarata solo in sede di controllo antidoping, per la peculiare situazione verificatasi nei giorni precedenti, in cui la sua Società (Paternò Calcio srl) era rimasta per qualche giorno senza medico sociale, sicché il sanitario succeduto aveva visto il Gadau solo il giorno del prelievo, non risulta smentita da alcun elemento acquisito.

Ciò posto, sulla base degli atti sin qui acquisiti, non essendo disponibili le analisi complete si ignora il quantitativo rinvenuto della sostanza in questione, la cui attitudine dopante si verifica se assunta in quantità non insignificanti, per non dire che si ignora altresì se fossero state assunte o meno altre sostanze: tutti questi fattori, visti in relazione alla credibile versione dell'interessato e l'entità della già scontata sospensione, con le conseguenze patrimoniali e morali che ne conseguono, nonché le ipotizzabili sanzioni, che potrebbero essere in ipotesi di entità anche minore della sospensione scontata, integrano gli estremi richiesti per revocare la sospensione cautelare inflitta con effetto immediato, salve ovviamente le risultanze definitive, sulla cui base potrà essere assunto il provvedimento ritenuto adeguato, ovviamente non pregiudicabile da una decisione assunta allo stato degli atti.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Gadau Alessandro, revoca il provvedimento di sospensione cautelare. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. FIORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORST PALERMO/FORIO DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004)

Con ricorso ritualmente presentato l'A.S. Forio Calcio a 5 ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 394 del 21 aprile 2004 che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha applicato alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Forst Palermo/Forio Calcio a 5 del 17.4.2004 con il punteggio di 6 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica in quanto la squadra della reclamante non si era presentata nel tempo regolarmente di attesa.

Occorre premettere che la suddetta gara era stata originariamente fissata per il giorno 10.04.2004 e non si era disputata in quanto il volo delle ore 13,30 che avrebbe con-

sentito alla squadra di raggiungere Palermo per l'inizio dell'incontro (fissato per le ore 16) aveva subito un imprevedibile ritardo di quasi due ore. Il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo della Forio Calcio a 5, aveva riconosciuto nel ritardo della partenza del volo una causa di forza maggiore e aveva rimesso alla competente Divisione per i conseguenti provvedimenti (C.U. n. 374 del 14 aprile 2004). A seguito di tale decisione la Divisione Calcio a Cinque con telegramma e contestuale fax del 14.4.2004 aveva stabilito che la ripetizione dell'incontro si sarebbe dovuta effettuare il giorno 17.4.2004. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo la Forst Palermo Futsal aveva proposto ricorso che tuttavia era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare il 16.4.2004 e il Segretario della Divisione Calcio a Cinque in pari data aveva confermato l'incontro per il giorno 17.4.2004 con telegramma alle due squadre.

Orbene, premesso quanto sopra in punto di fatto, la Forio Calcio a 5, a sostegno del presente gravame alla C.A.F. pone sostanzialmente due ordini di motivi.

In primo luogo l'erronea applicazione delle norme dello Statuto nonché dell'art. 13 N.O.I.F.. In particolare assume la società ricorrente che nel caso in esame il recupero della gara non risulta disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque né tale decisione risulta mai pubblicata in un Comunicato Ufficiale firmato dal Presidente e dal Segretario come previsto dall'art. 13 N.O.I.F..

Il secondo motivo di reclamo attiene, invece, alla violazione del diritto di difesa nel giudizio sull'invocata causa di forza maggiore. In sostanza la ricorrente lamenta che la Commissione Disciplinare all'esito del procedimento ha acquisito agli atti l'orario dei voli Napoli/Palermo senza consentire alla parte di poter dedurre su tali nuovi elementi.

Per quanto concerne il primo motivo di reclamo occorre rilevare come il telegramma e il contestuale fax (inviati in data 14.4.2004 alle due società) che, a seguito della decisione del Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara per il giorno 17.4.2004, reca chiaramente come organo di provenienza "Divisione Calcio a 5".

Occorre ancora rilevare che, ad abundantiam, in data 16.4.2004 correttamente il Segretario della Divisione ha confermato alle due società il giorno e l'ora del recupero a seguito della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dalla società Palermo. La circostanza che il telegramma ed il fax inviato alla Forio in data 14.4.2004 recassero solo l'indicazione "Divisione Calcio a 5" e non del suo Presidente costituisce una formale irregolarità che non può essere pretestuosamente messa a fondamento di un reclamo posto che non è in discussione la provenienza della decisione ma solo l'osservanza di formalità che la garantiscono erga omnes.

Non può avere migliore sorte l'omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del giorno in cui doveva essere recuperata la partita. Come rileva correttamente l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, la pubblicazione sul C.U. consente solo una presunzione legale di conoscenza del provvedimento non suscettibile di contestazione. Nel caso di specie il telegramma e il fax in data 14.4.2004 ed il fax del 16.4.2004 ricevuti dalla società ricorrente contenevano tutti gli estremi di luogo e di tempo della gara da recuperare e escludono ogni incertezza in ordine all'organo che aveva emesso il provvedimento. Peraltro, il comprovato acquisto dei biglietti aerei per il giorno 17.4.2004 da parte della reclamante induce a ritenere assolutamente provato che detta società considerava certamente regolare la rifissazione dell'incontro con le modalità sopra descritte.

Il secondo motivo di reclamo è ugualmente infondato.

Nel caso in esame, infatti, non ha alcuna rilevanza che, all'esito del procedimento, la Commissione Disciplinare abbia acquisito gli orari dei voli Napoli/Palermo non consentendo in tal modo alla A.S. Fiorio di dedurre su tali nuovi elementi in quanto i dati acquisiti sono risultati assolutamente irrilevanti ai fini della decisione.

In realtà la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l'accertata circostanza del notevole ritardo accusato dalla partenza del volo per Palermo delle ore 13,30 il giorno

17.4.2004 non poteva ancora una volta essere invocata come causa di forza maggiore che aveva di nuovo impedito alla reclamante di raggiungere il campo di gioco.

Considerato, infatti, che solo la settimana precedente il medesimo volo aveva accusato lo stesso ritardo nella partenza la impugnata decisione correttamente argomentata, per escludere la sussistenza di una causa di forza maggiore, cioè di un evento assolutamente imprevedibile, che nel caso in esame "nulla era più prevedibile della ripetizione dell'inconveniente". In sostanza la Commissione Disciplinare non ha ritenuto sussistere la causa di giustificazione perché le circostanze avrebbero dovuto suggerire alla ricorrente l'utilizzo di mezzi diversi. Il volo delle 13,30, infatti, non può evidentemente essere considerato l'unico mezzo possibile per essere a Palermo alle ore 16,00 del 17.4.2004.

Ne consegue che il reclamo come sopra proposto deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Fiorio Calcio a Cinque di Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 46/C - RIUNIONE DEL 26 APRILE 2004

1 - APPELLO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANO/SPORTING PONTECORVO DELL'1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 18 marzo 2004, respingeva il ricorso della Sporting Pontecorvo, avverso analogo decisione presa dal Giudice Sportivo e relativo ad irregolarità, commesse dall'arbitro della gara Giuliano/Sporting Pontecorvo del 12.2.2004, nella consegna delle liste dei calciatori delle due società e confermava il risultato conseguito sul campo (3-2 per il Giuliano).

Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Sporting Pontecorvo, Mario Del Signore, richiedendo la ripetizione della gara, per le predette irregolarità dell'Arbitro, previo annullamento della decisione della Commissione Disciplinare.

Va preliminarmente osservato che l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto concernente, esclusivamente, questioni di merito, già prospettate nei primi due gradi del giudizio.

Ne consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dallo Sporting Pontecorvo di Pontecorvo (Frosinone). Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. TRIVIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TONUS NICOLA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)

Su reclamo della madre Bonaventura Dorotea, la Commissione Tesseramenti pronunciava declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Tonus Nicola. Rilevava in quella sede la Commissione la falsità della sottoscrizione riferita alla signora Bonaventura e contenuta nella lista di trasferimento del calciatore della società A.C. Mestre alla società U.S. Trivignano, redatta in data 10.7.2003.

La società ricorrente ha interposto gravame rilevando la omessa esecuzione di una consulenza tecnica che dimostrasse il carattere apocrifo della scrittura, e derivando da ciò il vizio di motivazione della decisione.

Orbene, va in primo luogo rilevato il principio che è facoltà, e non obbligo, del giudice fare ricorso a consulenze di esperti, salva sempre la possibilità di procedere direttamente a valutazioni che involgano questioni di carattere tecnico, quando ritenga di avere gli strumenti per affrontare la decisione. Egli è infatti per definizione il perito dei periti, e così come può disattendere, se ritiene, gli esiti di una perizia da lui disposta, *a fortiori* può decidere in assenza di un apporto tecnico proveniente dall'esterno.

Nella appellata decisione, peraltro, la natura apocrifa della sottoscrizione è stata correttamente rilevata, e motivata dal confronto con altre scritture di sottoscrizione riferite alla reclamante. Rispetto alle stesse veniva infatti evidenziato, con esaustive considerazioni di raffronto l'evidente contrasto. (Si dava atto della diversa formazione delle lettere, del differente tratto della scrittura, della diversa inclinazione). Si ritiene pertanto che le argomentazioni proposte dalla reclamante e relative alla sussistenza di vizi presenti in motivazione siano da considerarsi inconsistenti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/S. APOLLINARE DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

In data 18.3.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone confermava nei confronti della società ricorrente le sanzioni inflitte dal detto Giudice Sportivo perdita della gara per 3-0, l'ammenda di euro 500 e la squalifica dei giocatori Angelosanto fino al 31.5.2008, Fusco fino al 31.1.2007, e Iannattone fino al 31.1.2007.

La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimità rilevando la mancata escussione in giudizio della società reclamante nel giudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall'art. 32 comma 6 C.G.S..

In riferimento al motivo di gravame va osservato che, benché nel testo della decisione si legga "udita, come da richiesta, la società interessata", dall'esame degli atti non si rinviene traccia di tale audizione. In effetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l'esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni in cui consiste la sua difesa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. S. Ambrogio di Sant'Ambrogio di Garigliano (Frosinone), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito. Ordina restituirsì la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE "L'INDENNITÀ ALLA CARRIERA", EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL'A.C. MILAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004)

La Commissione Vertenze Economiche con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/D del 6.2.2004, accoglieva il ricorso della Scuola Calcio Carioca e dichiarava l'A.C. Milan obbligata a corrispondere alla predetta società l'importo di 16.000 euro, a titolo di premio alla carriera per il calciatore Marco Borriello.

La predetta Commissione decideva la vertenza economica in esame sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 5.6.2003, stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per disciplinare gli effetti dell'applicazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. "la cui portata, immediatamente vincolante per tutte le società associate alle Leghe ed al Settore, è stata consacrata dalla Corte Federale con la nota decisione del 12.1.2004".

Nel caso di specie, per la Commissione Vertenze Economiche, la vertenza relativa al calciatore Marco Borriello ricade "sotto la previsione del Protocollo d'intesa, non essendo contestato il preesistente tesseramento del calciatore Borriello in favore dell'A.C. Milan (dato agosto 1998) al momento dell'introduzione dell'art. 99 bis N.O.I.F. (in data 14.5.2002).

È incontestato, poi, che la Società Scuola Calcio Carioca "è la sola società dilettantistica e/o di puro settore giovanile, che ha contribuito alla formazione del giovane Borriello,

a decorrere dal suo dodicesimo anno di età”, circostanza dalla quale deriva il diritto all'intero premio.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Scuola Calcio Carioca, Pasquale Miele, richiedendo “la dichiarazione di non vincolatività del Protocollo d'intesa del 5.6.2003, nei confronti dell'A.C. Milan S.p.A., per il premio alla carriera del calciatore Marco Borriello e per tale effetto, l'affermazione dell'obbligo dell'A.C. Milan S.p.A. di corrispondere alla Scuola Calcio Carioca la somma di 103.291,37 euro, oltre interessi legali, dalla data della domanda innanzi alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C.”.

Secondo la reclamante, il predetto accordo del 5.6.2003 non è vincolante nei suoi confronti, in quanto la stessa società è iscritta al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di conseguenza non è rappresentata, per le questioni economiche, dal Settore di sua appartenenza, in quanto “l'art. 12 dello Statuto della F.I.G.C., nel sancire le competenze ed i poteri del Settore Giovanile, esercitati attraverso il suo Presidente, non conferisce al Settore Giovanile potere di rappresentanza e di delega delle società in esso iscritte. Detta norma risulta limitare il potere di rappresentanza del Settore Giovanile esclusivamente ai giovani calciatori e non alle società, per le quali sono tesserati, tantomeno per questioni economiche”.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

L'affermazione della Commissione Vertenze Economiche, circa la vincolatività, tra le parti, del predetto Protocollo è, infatti, condivisibile, in quanto, tra l'altro, conforme ai principi interpretativi della Corte Federale, espressi su richiesta del suddetto organo di Giustizia Sportiva e con evidenti effetti diretti sul presente giudizio.

La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/C, in data 12.1.2004, ha affermato che i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo erano dotati di idonei poteri rappresentativi delle società associate e per conseguenza, potevano stipulare accordi, validamente, opponibili alle società associate. Il Protocollo d'intesa, in sostanza, è “pienamente vincolante ed operativo d'effetti per le società appartenenti alle Leghe, che lo hanno sottoscritto (tra le quali, l'A.C. Milan) nonché per quelle aderenti al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (tra le quali, la Scuola Calcio Carioca)”.

La C.A.F. osserva, inoltre, che gli art. 12 comma 5 dello Statuto Federale e 4 comma 3 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica indicano nel Presidente del predetto Settore, interno alla F.I.G.C., il soggetto che ha poteri di rappresentanza di tutte le società ad esso appartenenti.

Ne consegue che i provvedimenti del Presidente del ricordato Settore sono vincolanti per tutte le società ad esso affiliate, per il principio generale di efficacia dei provvedimenti federali, ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C..

Deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca di Barra (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.C. FRATTE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA FRATTE/BORGHETTO DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 17.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera n. 39 del 17 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il provvedimento che sanciva la regolarità della gara Fratte/Borghetto del 6.3.2004, non avendo la reclamante inviato copia del ricorso alla Società controparte.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Fratte allegando copia della cedola relativa alla raccomandata R.R. spedita nei termini e modi prescritti alla C.R. Borghetto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., la C.A.F. annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, rinviando gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l'esame del merito del reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata.

Ordina restituirsì la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Fratte di Fratte (Padova), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l'esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 18 marzo 2004, infliggeva al calciatore Pisicchio Davide della S.S. Virtus Asciano la sanzione della squalifica fino al 30.7.2004 per avere colpito, a gioco fermo un avversario con una ginocchiata e per avere sputato verso il Direttore di gara, che lo aveva espulso dal campo.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della predetta società, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al suo tesserato.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Nei motivi si sostiene che il Pisicchio ha colpito involontariamente il suo avversario e ha sputato verso la panchina della squadra ospite, che lo aveva ingiuriato causa del suo predetto fallo di giuoco.

Dal referto di gara e dal relativo supplemento, puntualmente citati dal Giudice Sportivo di 2° Grado, emerge, invece, che il calciatore ha colpito volontariamente il portiere della squadra avversaria, che si stava rialzando da terra e ha sputato nei confronti del Direttore di gara (lo sputo è finito vicino ai piedi di quest'ultimo).

Solo per completezza, va osservato che non è questa la sede per valutare il comportamento dell'allenatore della squadra ospite, che secondo la ricorrente ha ingiuriato il Pisicchio per il suo intervento contro l'avversario.

La sanzione inflitta da Giudice Sportivo è adeguata alla gravità del comportamento predetto, posto in essere dal Pisicchio, sia contro il portiere avversario che, soprattutto, contro il Direttore di gara.

Ne consegue che l'appello deve essere respinto con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Asciano di Asciano (Siena). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.P. MARRUBIU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEANA SARDO/MARRUBIU DEL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)

L'A.P. Marrubiu proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, disputata il 28.2.2004, per posizione irregolare del calciatore Pes Michele, non avente titolo a

parteciparvi perché squalificato per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 28 del 12 febbraio 2004. La reclamante precisava che il giocatore Pes non aveva scontato la sanzione in considerazione del fatto che la gara di campionato del 22.2.2004, disputata tra Meana Sardo e Marrubiu era stata sospesa per impraticabilità del campo.

Chiedeva pertanto venisse inflitta alla società Meana Sardo la punizione sportiva della perdita della gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 marzo 2004, rigettava il ricorso confermando il risultato della gara acquisito sul campo.

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale l'A.P. Marrubiu sostenendo come la società Meana Sardo, nella giornata del 15.2.2004, avrebbe dovuto disputare la gara con la società Simaxis, esclusa da campionato, come riportato nel C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004 e che pertanto la gara non disputata il 15.2.2004 non doveva essere considerata valida neanche al fine di scontare la squalifica comminata al calciatore Pes Michele del Meana Sardo, il quale, quindi, non poteva essere schierato nella gara Meana Sardo/Marrubiu del 28.2.2004 perché ancora soggetto a squalifica.

Chiedeva, pertanto, le venisse assegnato il risultato di 3-0 in proprio favore per aver schierato, nella gara in oggetto, un calciatore squalificato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

L'art. 53.4 N.O.I.F.:

- "qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario".

Nel caso specifico e relativo alla società Simaxis, esclusa dal campionato, l'incontro Simaxis/Meana Sardo del 15.2.2004, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e quindi il calciatore Pes Michele ha scontato in pari data la giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.P. Marrubiu di Marrubiu (Oristano). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLIERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROPALATI/BOCCHIGLIERO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 29.3.2004)

Il G.S. Bocchigliero presentava reclamo avverso la regolarità della gara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di 2ª Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori Comite Giuseppe, Mollo Antonio Marco, Graziano Stefano, Iannini Salvatore, nonché per mancata presenza dei due fuorigioco previsti dal regolamento.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 104 del 29 marzo 2004, rigettava il reclamo, appurando la regolarità del tesseramento dei calciatori chiamati in causa e la presenza dei due fuorigioco nella gara in esame.

Relativamente alla sola posizione del calciatore Mollo ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Bocchigliero sostenendo come la data di nascita del calciatore Mollo Antonio nelle distinte di gara relative alle varie gare disputate, ed anche in quella in oggetto, fosse stato riportato con date di nascita diverse, e così, con tale manipolazione, la soc. Cropalati avesse ripetutamente violato le norme federali.

Chiedeva pertanto la perdita della gara per la società Cropalati.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Risulta dagli atti all'attenzione di questa Commissione come:

- la data di nascita del calciatore Mollo Antonio Marco sia quella dell'11.1.1981, come certificato dalla copia della patente di guida allegata;
- durante la disputa della gara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di 2ª Categoria la società Cropalati abbia sempre schierato in campo due calciatori fuoriquota nati negli anni 1985 e 1986, così attenendosi alle disposizioni federali e rendendo influente, a tal fine, l'errore commesso nella distinta gara relativa all'anno di nascita del Mollo Antonio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Bocchigliero di Bocchigliero (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEFERRO/SWEETHOME LAURENTUM DEL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con il Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004, respingeva il reclamo della S.S. Collevero tendente ad ottenere la vittoria per 6-0 nella gara di Calcio a Cinque regionale Collevero/Homesweethome Laurentum del 28.2.2004.

Deduceva la società Collevero la irregolare posizione del calciatore Cambiotti Alessio, il quale squalificato per una gara effettiva con Com. Uff. n. 27 C5 del 19 febbraio 2004, non avrebbe scontato la sanzione, in quanto la gara successiva Homesweethome/Quarticcio Lazio del 21.2.2004 non disputata per rinuncia al Campionato da parte di quest'ultima società, pur considerata valida ai fini della classifica con attribuzione della vittoria "a tavolino" della vittoria alla Homesweethome, non era ritenuta valida - dalla reclamante - ai fini disciplinari della esecuzione della sanzione comminata al Cambiotti.

L'adita Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, avendo la gara descritta in epigrafe prodotto effetti ai fini della classifica, ed essendo pertanto scontata la squalifica del calciatore, come dettato dall'art. 17 n. 4 C.G.S..

Avverso tale provvedimento la S.S. Collevero Calcio - in data 24.3.2004 - propone rituale appello alla C.A.F..

Sostiene l'appellante, tra l'altro, che il contenuto dell'art. 17 n. 5 C.G.S. disciplinando la fattispecie del calciatore squalificato appartenente ad una società rinunciataria per una gara, prevede che il calciatore non possa aver scontato la sanzione nella gara "rinunciata", assimilando tale fattispecie a quella sopradescritta del Cambiotti, concludendo per la irregolarità della posizione del calciatore con conseguente richiesta di assegnazione della vittoria per 6-0.

Il reclamo è da respingere.

Il disposto dell'art. 17 n. 4 C.G.S. è chiaro laddove - ai fini della esecuzione delle sanzioni - considera le gare "...che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia sportiva"; di conseguenza il Cambiotti ha correttamente scontato la squalifica inflittagli nella gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Com. Uff., valida ai fini della classifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Collevero Calcio di Collevero (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN 1996/MEZZOCORONA DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 47 del 30.3.2004)

Con raccomandata spedita il 2.4.2004 l'A.C. Mezzocorona preannunciava reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, in merito alla gara allievi Bolzano Bozen 1906/Mezzocorona del 14.3.2004, pubblicata con Com. Uff. n. 47 del 30 marzo 2004.

Il reclamo è inammissibile.

L'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. disciplina puntualmente le modalità di appello alla C.A.F., con richiesta degli atti disponendo che l'appellante ha l'obbligo di prannunciare "la richiesta entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare", disponendo che tale comunicazione deve essere inviata alla controparte.

L'art. 34 nn. 1 e 7 prevede che tale dichiarazione di preannuncio debba essere trasmesso "a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica".

Non avendo l'A.S. Mezzocorona rispettato tali formalità preventive, il reclamo è soggetto a declaratoria di inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PUTIGNANO AVVERSO LA DELIBERA DEL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. INERENTE LA CONTROVERSIA ECONOMICA CON IL SIG. QUARTO NICOLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 5 del 13.3.2004)

L'A.S. Putignano Calcio ha proposto un ricorso diretto ad ottenere una indagine al fine di "far chiarezza" sulla vertenza generatasi fra la Putignano Calcio e l'allenatore Quarto Nicola, definita, a seguito di ricorso di quest'ultimo, con decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti adottata nella riunione del 13 marzo 2004.

Il suddetto Collegio Arbitrale, ritenuta la fondatezza del ricorso del Sig. Quarto Nicola ha dichiarato l'obbligo della Società Putignano al pagamento al ricorrente della somma di euro 8.263,31 a saldo del premio di tesseramento dovuto per la stagione sportiva 2002/2003 nonché di euro 762,84 per rimborso spese ed interessi per euro 151,00 (complessivamente euro 9.177,15).

Ritiene la C.A.F. che il ricorso del Putignano sia da considerare improponibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non suscettibile di tale tipo di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Putignano di Putignano (Bari). Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. SALIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTRANTO/SALIGNANO DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell'1.4.2004)

Il Dott. Caputo Attilio nella qualità di Presidente dell'A.S. Salignano ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia di cui al C.U. n. 38 dell'1 aprile 2004 con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della stessa società, aveva annullato la proposta di preclusione definitiva a carico del calciatore Mancarella Massimiliano, confermando però allo stesso la squalifica fino al 4.3.2009 e confermando altresì le squalifiche inflitte ai calciatori Coppola Alessandro e Altomonte Antonio.

Con il presente ricorso si sostiene la contraddittorietà del referto arbitrale nonché, l'eccessività della sanzione inflitta al Mancarella.

In effetti dall'esame degli atti ufficiali di gara si rileva la gravità dei fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Otranto/Salignano del 29.2.2004, emergente anche dal

supplemento di rapporto del giudice di gara; può peraltro ritenersi in parte eccessiva la pena comminata al Mancarella che può congruamente essere ridotta di un anno.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Salignano di Castrignano del Capo (Lecce), riduce al 4.3.2008 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mancarella Massimiliano. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA PATERNÒ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA G.S. CANISTRO/POLISPORTIVA PATERNÒ DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell'8.4.2004)

Con reclamo ritualmente presentato la Polisportiva Paternò ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 58 dell'8 aprile 2004.

Con il provvedimento impugnato la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 55 del 25 marzo 2004) che confermava il risultato acquisito sul campo di 2 a 2 nella gara G.S. Canistro/Polisportiva Paternò del 17.3.2004.

Il ricorso è fondato.

La Commissione Disciplinare ha infatti erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo ritenendolo proposto tardivamente. In realtà risulta presentato in data 3.4.2004 avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 55 del 25 marzo 2004 e quindi nel termine dei dieci giorni previsti dall'articolo 42 comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in esame non trova infatti applicazione l'abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti così come disposto nel C.U. n. 44 del 12.2.2004 della L.N.D. in quanto trattasi del recupero della nona giornata di ritorno.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata la decisione della Commissione Disciplinare con la rimessione degli atti allo stesso Giudice per l'esame del merito.

Deve, infine, essere ordinata la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Paternò di Avezzano (L'Aquila) annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Pol. Paternò avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/C - RIUNIONE DEL 30 APRILE 2004

1 - APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004)

Il calciatore Anaclerio Giuseppe della A.C. Reggiana ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 256/C del 28 aprile 2004, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dallo stesso presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo del 13.4.2004, veniva irrogata nei suoi confronti la squalifica per tre giornate effettive di gara per i fatti verificatisi nel corso della gara Reggiana/Pistoiese disputata a Reggio Emilia il 10.4.2004.

Eccepisce il reclamante l'erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 33, co. 1 lett. c) C.G.S. chiedendo l'ulteriore riduzione della squalifica, sulla base anche di copiosa giurisprudenza allegata al ricorso.

Osserva questa Commissione d'Appello che la Commissione Disciplinare ha già correttamente evidenziato come, nel caso in esame, non ricorra l'ipotesi della "violenza particolarmente grave" di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) C.G.S., in quanto i fatti come risultanti dagli atti ufficiali, dimostrano che il calciatore Canfora della Pistoiese non ebbe a subire danni di rilievo tanto da poter riprendere immediatamente il gioco dopo una breve assistenza da parte del massaggiatore.

Ciò posto, tenuto anche conto del fatto che verosimilmente l'Anaclerio pose in essere il comportamento scorretto senza alcuna intenzione lesiva ma al solo fine di allontanare l'avversario nella concitazione del momento, appare equa e conforme all'entità dell'episodio, la squalifica per due giornate.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo sopra proposto dal calciatore Anaclerio Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate effettive di gara. Ordina restituirsì la tassa versata.

2 - APPELLO DEL CALCIATORE GRAVA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 7 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 335 del 29.4.2004)

Il calciatore Gianluca Grava tesserato per la Società Ternana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul C.U. n. 355 del 29 aprile 2004 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Antidoping gli veniva inflitta la sanzione della sospensione dall'attività per giorni sette, per violazione delle prescrizioni stabilite dall'art. 7 appendice A (richiamata dall'art. 12 del Regolamento Antidoping), essendosi il calciatore stesso presentato con dieci minuti di ritardo nel luogo designato per l'espletamento delle operazioni di prelievo antidoping, al termine della gara Ternana/Bari disputatasi il 26.1.2004.

Preliminarmente questa Commissione osserva che all'odierna udienza, il rappresentante della Procura Antidoping ha sostanzialmente rinunciato all'eccezione relativa alla

inosservanza del termine di cui all'art. 19 punto 9 della normativa antidoping, consentendo quindi l'esame del ricorso.

I fatti risultano accertati con sufficiente chiarezza, in particolare sulla base della relazione del Dott. Marco Caporali della Federazione Medici Sportivi, il quale incaricato del controllo antidoping al termine della gara di che trattasi, ha constatato il ritardo del calciatore Grava, il quale, richiesto della ragione del suo comportamento, si era giustificato affermando di non essersi ricordato del regolamento. La sanzione inflitta al Grava deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

